

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 191/CGF**

**(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 31 gennaio 2014,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Alessandro Zamponi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL'U.S. PISTOIESE 1921 SRLSD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NOCENTINI GIANLUCA SEGUITO GARA PISTOIESE 1921/AREZZO DEL 12.1.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pistoiese 1921 SRLSD di Pistoia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DELL'U.S.D. SAN SEVERO AVVERSO DECISIONE MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CITTÀ DI GIULIANOVA 1924/SAN SEVERO DEL 30.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 9.1.2014)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. San Severo di San Severo (Foggia) e conseguentemente irroga alla società Città di Giulianova la sanzione della perdita della gara di cui in epigrafe con il punteggio di 0-3. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza della gara Sulmona Calcio 1921/Città di Giulianova 1924 del 23.11.2013. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 31 gennaio 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete